



Assemblea Territoriale Idrica
Palermo

REGIONE SICILIANA

Assemblea Territoriale Idrica Palermo

STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA

Sede Legale: Piazza Pretoria, 1 cap 90133 Palermo

Sede Operativa: Via Roma, 19 cap 90133 Palermo

Tel. 091 6628735 – fax 091 6628736 /08

Email : atipalermoidrica@gmail.com – PEC : presidenteatipalermo@cert.comune.palermo.it

C.F. 97331880829

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI PALERMO

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

ATI PA - Protocollo n. 0001413 del 16-07-2021 - partenza

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquistano, Blufi, Bologneta, Bompietro, Borgetto, Caccamo, Caltanissetta, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Rocella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisì, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villagfrati.

ATI PA - Protocollo n. 0001413 del 16-07-2021 - partenza

Oggetto dell'affidamento	Servizio idrico integrato inteso, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del D. lgs. 152/2006, come <i>"l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue"</i>
Ente affidante	Assemblea Territoriale Idrica (ATI) Palermo. Il soggetto titolare dell'affidamento è un ente di governo di un ambito territoriale ottimale (ATO) ai sensi del D.L. 138/2011 art. 3-bis e della normativa di settore
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house ai sensi degli artt. 149-bis e 172 del d. lgs. 152/2006
Durata del contratto	Trenta anni a decorrere dalla data della sottoscrizione dell'affidamento 2015 e fino al 31/12/2045
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	La relazione riguarda nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20) a seguito di aggiornamento Piano d'Ambito ex art. 149 del d. lgs. 152/2006
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Ambito Territoriale Ottimale di Palermo di cui all'art. 3 della Legge Regionale n. 19/2015 e s.m.i..

ATI PA - Protocollo n. 0001413 del 16-07-2021 - partenza

Nominativo	Gaetano Grifasi
Ente di riferimento	Assemblea Territoriale Idrica (ATI) Palermo
Area/servizio	Direzione Generale
Telefono	091 662 8735
Email	atipalermoidrica@gmail.com
Data di redazione	Luglio 2021

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrace, Bancia, Belmonte Mezzagno, Bisacquisti, Blufi, Bologneta, Bompiero, Borgetto, Caccamo, Caltanissetta, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Rosella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Castellaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Salfani, Ciminna, Cmis, Collasano, Contessa Eutellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Sicula, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Inello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marinoe, Mezzogiuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Scara, Scillato, Salfani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafraati.

**SEZIONE A****NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La presente relazione costituisce adempimento degli obblighi previsti dal comma 1-bis dell'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

In particolare, l'art. 34, comma 20 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 dispone che: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".*

Il comma 1-bis dell'art. 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, specifica che gli enti di governo degli "ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei" devono effettuare la relazione di cui al richiamato art. 34 e in essa dare conto *"della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio."*

La relazione, ai sensi della disposizione di cui sopra, ha quindi la finalità:

- di dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di gestione prescelta (il modello della società pubblica "in house providing");
- di esporre e motivare le ragioni della scelta della forma di gestione prescelta (il modello della società pubblica "in house providing"), con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
- di definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

La disciplina europea

Nel nostro ordinamento la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale ha subito numerose modifiche, dovute anche alla necessità di armonizzare la normativa nazionale con i principi comunitari.

In particolare, sulle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica si sono succedute diverse discipline, nella cui successione temporale si sono inserite sia un'abrogazione referendaria (2011) sia una pronuncia di illegittimità costituzionale (2012).

La sentenza n. 199 del 2012 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, (conv. L. n. 148/2011), nella parte in cui tale disposizione, rubricata come «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea», detta la nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in luogo dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, abrogato a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011. Secondo la Corte, infatti, costituisce effettivamente ripristino della normativa abrogata, considerato che essa introduce una

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Banca, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Blufi, Bologneta, Bompatrio, Borgetto, Caccamo, Caltanissetta, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Castellaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marone, Mezzogiorno, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafraati.



nuova disciplina della materia, «senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti», in palese contrasto, quindi, con l'intento perseguito mediante il referendum abrogativo.

La modifica sostanziale generata dalla sentenza della Corte Costituzionale appena richiamata, riguarda i limiti (o meglio l'abolizione dei limiti) all'utilizzazione del modello di gestione in house. Se la normativa previgente poneva dei paletti alla possibilità di utilizzare tale modello, l'abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112/08 e la successiva dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/11, comporta la conseguenza che gli enti locali non sono più vincolati da specifici obblighi, ma sono liberi di ricorrere al modello dell'affidamento in house, al pari della gestione a mezzo società mista ovvero dell'affidamento a operatore privato.

In altri termini, se nella previgente disciplina, l'affidamento diretto del servizio richiedeva sempre il ricorso al modello della società mista tutte le volte che non sussistevano le stringenti condizioni per accedere all'in house providing, oggi non è più così e le amministrazioni hanno la facoltà di scegliere alternativamente l'uno o l'altro tipo di gestione.

Il riferimento generale per la disciplina applicabile nell'ordinamento italiano in materia di affidamento del servizio è, pertanto, rappresentato dalla normativa europea (direttamente applicabile) relativa alle regole concorrenziali minime per le gare ad evidenza pubblica che affidano la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica (Corte cost., sentenza n. 24 del 2011).

Secondo la normativa dell'Unione europea gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (c.d. P.P.P.I., ossia partenariato pubblico privato istituzionalizzato);
- gestione diretta da parte dell'ente locale, cosiddetta gestione "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti.

La giurisprudenza europea¹ consente la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale, allorché l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo "analogo" (il controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario deve essere di "contenuto analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante.

Con riferimento al requisito del controllo analogo il giudice comunitario ha ritenuto necessari strumenti che consentano all'ente pubblico un controllo stringente sul soggetto gestore, quali²:

¹ Sentenza TecKal, TecKal/Comune di Viano – AGAC, Corte di Giustizia CE 18 novembre 1999, causa C-107/98

² Per l'analisi dei requisiti comunitari, si richiama la Deliberazione n.24 del 1/04/2009 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture rif. R/756-08 avente ad oggetto procedimento volto ad accertare l'osservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Bancina, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Blufi, Bologneta, Bompatrio, Borgetto, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Rocella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalù Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lerici, Lercara Friddi, Marino, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Bel Sito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafraati.



Come già accennato in precedenza, il servizio idrico integrato è interessato anche dalla normativa relativa agli appalti pubblici e alle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni. In particolare, l'affidamento diretto in favore di società "in house" dell'ente affidante e la gestione tramite società a capitale misto pubblico-privato sono due modalità di gestione del servizio idrico integrato previste dall'ordinamento vigente, così come l'esternalizzazione a terzi tramite gara. In materia di affidamento del SII, rilevano, pertanto, i contenuti del D. Lgs. 175/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP) che racchiude le norme relative alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Il decreto legislativo 175/2016, nel definire le limitazioni alla detenzione di quote societarie da parte di amministrazioni pubbliche, stabilisce che tali enti possano, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di una serie di attività, tra le quali:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato.

In riferimento alla gestione di servizi idrici attraverso società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, rilevano, in particolare, le norme del TUSP che riguardano:

- motivazione analitica della costituzione societaria o dell'acquisizione di quote societarie (art. 5);
- principi per l'organizzazione e la gestione delle società partecipate (art. 6);
- obblighi in caso di società in house (art. 16);
- obblighi in caso di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17).

La normativa regionale

La normativa regionale di riferimento per il servizio idrico integrato è essenzialmente riconducibile ai seguenti atti normativi:

- la L.R. 11 agosto 2015 n. 19, rubricata "*Disciplina in materia di risorse idriche*";
- il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 29 gennaio 2016, n. 75, di definitiva individuazione degli ambiti territoriali ottimali.

In base a quanto disposto dai richiamati provvedimenti normativi, gli ATO idrici della Sicilia hanno tutti estensione provinciale. L'ente di governo è, per ciascun ambito, l'Assemblea Territoriale Idrica (ATI), ente pubblico non economico dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, composta dai sindaci dei comuni ricadenti nel corrispondente ATO i quali eleggono il Presidente dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 3 della L. R. 19/2015, "*L'Assemblea territoriale idrica svolge le seguenti funzioni*:"

- a) *approva lo statuto contenente le norme di funzionamento dell'Assemblea;*
- b) *approva ed aggiorna il Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006, ivi compresi gli interventi necessari al superamento delle criticità idropotabili e depurative presenti nel territorio;*

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Bancina, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Blufi, Bologneta, Bompatrio, Borgetto, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Castellaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marino, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vizzari, Villabate, Villafraati.



- c) *approva la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico;*
- d) *approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;*
- e) *approva il piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi;*
- f) *affida la gestione del servizio idrico integrato, stipula e approva la relativa convenzione ed il disciplinare con il soggetto gestore del servizio;*
- g) *definisce gli standard qualitativi del servizio;*
- h) *approva la Carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;”*

Con la sentenza del 7 marzo / 4 maggio 2017, n. 93, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi in merito alla conformità alla Costituzione della disciplina relativa alla gestione del servizio idrico integrato in Sicilia, introdotta dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 19, ha fornito nuovi elementi di riflessione all’interno del complesso sistema di governance del sistema idrico.

L’incardinato giudizio, concluso con la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3, comma 3, lettera i), dell’art. 4, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 12, dell’art. 5, commi 2 e 6, 7, comma 3, e dell’art. 11 ha, così, censurato di fatto tutti gli elementi chiave della riforma in nome dei valori costituzionali di concorrenza e tutela dell’ambiente, propri del settore della gestione delle acque pubbliche.

Ai fini della indicazione delle ragioni sottostanti la scelta della forma di affidamento che devono essere illustrate nella presente relazione, secondo quanto disposto dal richiamato art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, appare opportuno richiamare l’art. 4, comma 9, della l.r. 11 agosto 2015, n. 19, in base al quale *“Le società a capitale interamente pubblico hanno facoltà di continuare a gestire il servizio idrico integrato già affidato dall’ente o dagli enti pubblici territoriali titolari del relativo capitale sociale, nella permanente ricorrenza delle seguenti condizioni:*

- a) *divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati;*
- b) *esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell’ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;*
- c) *obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell’ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale.”*

Pertanto, lo stesso art. 4, al comma 11, prevede che *“Le società di cui al comma 9 che detengano a qualsiasi titolo infrastrutture e mezzi nel territorio da servire possono assumere la gestione del servizio idrico integrato in favore degli enti locali ricadenti nell’Ambito territoriale ottimale ovvero della Città metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale o stipulando apposito contratto di servizio con l’ente o gli enti locali interessati.”.*

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Bancina, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Blufi, Bologneta, Bompatrio, Borgetto, Caccamo, Caltanissetta, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Rocella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalù Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marone, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Bel Sito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciana, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Le caratteristiche del servizio sono essenzialmente individuabili nell'art. 141 del d. lgs. 152/2006, secondo cui *“Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.”*.

Lo stesso art. 141 fa riferimento al servizio idrico integrato richiamando *“i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato”*.

Lo svolgimento del servizio richiede l'impiego di infrastrutture (tubature, impianti di depurazione, pozzi, serbatoi, ecc.) facenti parte del demanio pubblico e che sono di proprietà dell'ente locale che effettua, direttamente o mediante l'ente di governo dell'ambito, l'affidamento al soggetto gestore.

Lo schema di affidamento, disciplinato dall'art. 149-bis del d. lgs. 152/2006, prevede che gli impianti ed i connessi obblighi di servizio siano affidati in concessione gratuita al soggetto gestore, cui spetta l'onere di fornire il servizio richiesto ed effettuare gli investimenti previsti nel Piano d'ambito di cui all'art. 149 dello stesso d. lgs. 152/2006.

A fronte di tali impegni, il gestore è autorizzato a riscuotere la tariffa per il servizio idrico integrato, che è determinata ai sensi del “metodo tariffario idrico” disciplinato dall'ARERA.

La convenzione di gestione, regolante i termini dell'affidamento del servizio idrico integrato al gestore individuato, prevede l'assegnazione al gestore del servizio non solo e non tanto un elenco di opere da realizzare e compiti da espletare, bensì una serie di obiettivi da conseguire.

Diviene, pertanto, fondamentale misurare il grado di attuazione di ciascun obiettivo in modo costante nel tempo e fino al conseguimento degli standard richiesti, anche attraverso la forma gestionale imprenditoriale del servizio idrico ed i neo modelli di tariffazione descritti nel documento di indirizzo.

Il gestore è, inoltre, tenuto ad adottare una Carta del servizio che costituisce elemento integrativo del contratto di fornitura stipulato tra l'utente ed il gestore, al punto che eventuali condizioni più favorevoli nei confronti degli utenti contenute in successivi aggiornamenti della Carta dei servizi si intendono sostitutive di quelle riportate nei contratti stessi.

La Carta del servizio deve essere predisposta secondo lo schema generale di riferimento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, che specifica, relativamente al settore delle acque, i principi sull'erogazione dei servizi pubblici, già delineati con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, di seguito elencati:

- eguaglianza, nel senso che va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti;

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO



- imparzialità dei soggetti erogatori, che hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività e giustizia;
- continuità nell'erogazione dei servizi pubblici, erogazione che deve essere regolare e senza interruzioni; nei casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio il soggetto erogatore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile sia temporalmente che economicamente;
- partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico che si esercita anzitutto attraverso l'accesso alle informazioni che lo riguardano, la facoltà di produrre memorie e documenti, pro-spettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, con l'obbligo per i soggetti erogatori di immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate, nonché acquisire periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso;
- efficacia, ossia capacità, attraverso le prestazioni erogate, di conseguire i risultati attesi, ed efficienza, come ottimizzazione delle risorse impiegate, il tutto secondo criteri improntati non solo o non tanto al risparmio economico ma, vista la situazione infrastrutturale di partenza, anche al miglioramento tecnico delle strutture e del servizio, oltre al risparmio energetico in termini di riduzione di eventuali perdite.

La Carta deve essere altresì conforme alle disposizioni dell'ARERA in materia di regolazione della qualità tecnica e contrattuale, così come recepite nello schema tipo approvato dall'ATI.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo del servizio idrico integrato.

In particolare, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Al riguardo, il soggetto pubblico titolare dell'affidamento del servizio idrico integrato deve assicurare che la gestione dello stesso, esercitata direttamente o per mezzo di un soggetto pubblico o privato, debba garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile, nonché assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della concorrenza.

Nello specifico contesto del servizio idrico integrato gli obblighi di servizio pubblico consistono principalmente in:

- esercizio in condizioni di continuità, capacità e regolarità;
- raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario della gestione.

L'esercizio del servizio in condizioni di continuità, capacità e regolarità si ricollega non solo alla natura di servizio pubblico, ma anche alla necessaria tutela della salute e dell'ambiente. Le tre caratteristiche citate richiedono, quindi, che:

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Bancina, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Blufi, Bologneta, Bompatrio, Borgetto, Caccamo, Caltanissetta, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Rocella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Castellaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Cinisina, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marone, Mezzogiorno, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belitto, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccapietra, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafraia.



- il servizio sia caratterizzato da una costanza nel tempo ("continuità"),
- da una adeguatezza quantitativa e qualitativa coerente con le citate esigenze di tutela ("capacità"),
- da una coerenza tra le esigenze del servizio espresse dagli utenti e la capacità del gestore di assicurare gli standard di qualità previsti ("regolarità").

Da ciò discende la possibilità che al gestore siano imposti specifici obblighi a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), volti a garantire la trasparenza e il carattere economicamente accessibile del servizio pubblico.

Tali obblighi di servizio pubblico e servizio universale sono quindi volti ad assicurare l'interesse economico generale, non devono creare discriminazioni tra gli utenti e garantire parità di accesso ai consumatori, oltre che essere trasparenti e verificabili.

Il raggiungimento e il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico - finanziario della gestione costituisce un presupposto per il conseguimento degli obblighi appena citati. L'esercizio in condizioni di continuità, capacità e regolarità del servizio richiede, infatti, che il gestore disponga delle risorse necessarie per effettuare gli investimenti connessi alla gestione, sia a seguito di prescrizioni e/o innovazioni normative, sia per esigenze tecniche o tecnologiche emergenti dall'attività svolta.

Al fine di costituire le risorse occorrenti per la realizzazione degli investimenti richiesti e per il corretto esercizio della gestione, gli utenti corrispondono la tariffa stabilita dall'ATI; si tratta di un ulteriore obbligo ricompreso nel servizio idrico e, in generale, in tutti i servizi a rete, che ricade direttamente sugli utenti del servizio.

La tariffa deve rispettare il principio del *"full cost recovery"* e, conseguentemente, garantire le risorse economiche necessarie a coprire i costi operativi e di investimento scaturenti dalla gestione del servizio idrico integrato. Di conseguenza, si precisa che non si prevede alcuna forma di compensazione economica dei citati obblighi di servizio.

In particolare, l'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, come modificato in esito al referendum popolare svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011, prevede che la tariffa debba costituire il corrispettivo del servizio idrico integrato; essa è dunque determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio *"chi inquina paga"*.

La norma in argomento recepisce la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque prevedendo, all'articolo 9, che gli Stati membri tengano conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica, nonché, come si diceva, il principio *"chi inquina paga"*.

Con la comunicazione COM(2012)673 la Commissione europea ha rimarcato l'importanza del citato articolo 9 prevedendo espressamente di configurare il rispetto, da parte degli Stati membri, delle politiche europee dei prezzi dell'acqua come condizione pregiudiziale per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti nel quadro dei fondi di sviluppo rurale e di coesione.

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Bancina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bologneta, Bompatrio, Borgetto, Caccamo, Caltanissetta, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Castellaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marone, Mezzogiorno, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vizzari, Villabate, Villafraia.

La Commissione, segnatamente, riconosce le politiche di prezzo dell'acqua quale mezzo per garantire un uso più sostenibile della risorsa, senza che ciò contrasti con gli obiettivi generali di carattere sociale propri dei servizi pubblici locali ed in particolare con forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate, sottoposti a differenze tariffarie eliminabili attraverso il modello di gestione pubblica, tenendo presente che la tariffazione deriva dalle direttive ARERA.

**SEZIONE C****MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

Nell'analisi della normativa di riferimento, è stato evidenziato che l'affidamento del servizio pubblico locale può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi;
- affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto");
- affidamento diretto a società c.d. in house.

Nell'ambito del ventaglio di ipotesi sopra descritte, in linea con quanto ammesso dall'ordinamento europeo, l'Assemblea dei Sindaci, con deliberazione n. 10 del 27 settembre 2018, ha individuato l'affidamento del servizio a società in house in quanto modalità confacente alle necessità ed alle esigenze dell'ente e della collettività residente nel territorio interessato.

Le motivazioni della scelta, oltre che di natura economico-finanziaria, sono peraltro riconducibili alla necessità di trovare delle soluzioni tempestive ed adeguate alla emergenza che l'AATO di Palermo (in liquidazione ex L.R. 02/2013, ha dovuto affrontare a causa del fallimento del gestore unico individuato mediante gara ad evidenza pubblica.

Invero, come sarà più puntualmente descritto nella sezione seguente, tale fallimento del gestore unico ha determinato la necessità di evitare l'interruzione di un pubblico servizio e, pertanto, di adottare provvedimenti contingibili, urgenti ed indifferibili che hanno condotto alla scelta dell'affidamento diretto all'unica società in house presente nell'ATO di Palermo.

La scelta di tale modalità di affidamento è avvenuta nel rispetto della normativa vigente, così come è stata esaminata nella relativa sezione della presente relazione. A tale riguardo, appare opportuno ricordare che l'abrogazione della disciplina di cui all' art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 convertito con modifiche in legge n. 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni, del resto, ha determinato il venir meno del carattere di "eccezionalità" del modello dell'in house providing.

Precisamente, come disposto dall'art. 149 bis del D. Lgs. 152/2006, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

In caso di affidamento diretto a società in house, occorre la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per tale modalità:

- partecipazione pubblica totalitaria*. Va esclusa la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società in house (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle c. TREA Leuna);
- controllo analogo*. L'ente affidante deve esercitare sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi. Il meccanismo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, con poteri di vigilanza e ispettivi: per controllo analogo si

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Bancina, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Blufi, Bologneta, Bompatrio, Borgetto, Caccamo, Caltanissetta, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Castellaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marone, Mezzogiorno, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafraati.



intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario.

c) *Destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.*

La scelta di AMAP s.p.a. quale società in house cui affidare la gestione del servizio idrico integrato nell'ATO di Palermo è giustificata dal possesso, da parte di tale società, dei requisiti innanzi richiamati.

Invero, prima dell'affidamento definitivo del servizio idrico integrato ad AMAP s.p.a., l'Assemblea dei Sindaci dell'ATI di Palermo, con deliberazione n. 12 del 30/12/2020, ha approvato lo schema di statuto della società in house che è stato trasmesso alla stessa AMAP s.p.a. e da questa recepito con modificazioni con delibera n. 3 dell'Assemblea dei Soci del 01/06/2021.

Dalla lettura dello statuto di AMAP s.p.a. è possibile evincere il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa europea per l'affidamento in house. Precisamente:

- La società è a totale partecipazione pubblica.* Lo Statuto, infatti, inibisce la partecipazione di privati al capitale sociale, stabilendo l'inefficacia nei confronti della società e dei soci del trasferimento delle azioni a tale categoria di soggetti e, conseguentemente, l'impossibilità per la società di iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e per costui di esercitare alcun diritto connesso alla titolarità delle azioni, così che il vincolo del capitale pubblico è soddisfatto sia sotto il profilo fattuale, avuto riguardo alla compagine sociale, sia sotto il profilo giuridico, in forza del citato vincolo statutario.
- La società è soggetta al controllo analogo congiunto.* Lo statuto sottopone le scelte strategiche e gestionali all'indirizzo e al controllo analogo esercitato congiuntamente dagli enti locali azionisti appartenenti all'ATO e soci di AMAP spa che affidano il servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del d. lgs. 152/2006, per il tramite dell'ente di governo d'ambito. Tale controllo si esprime nei poteri d'indirizzo, autorizzazione e supervisione sull'insieme dei più importanti atti di gestione del servizio oggetto di affidamento diretto in house. Nello statuto societario, peraltro, è specificatamente previsto un comitato di controllo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo nei confronti degli organi societari.
- La società deve svolgere la propria attività prevalentemente a favore dei soggetti affidanti.* In base a quanto disposto nello statuto, la società è destinata a svolgere la propria attività prevalente in favore dei soci pubblici affidanti, in quanto il fatturato conseguito nel settore idrico, fognario e depurativo rappresenta oltre l'80% del fatturato complessivo.

La società in house coniuga la gestione pubblica del servizio con il metodo imprenditoriale, in modo che la stessa possa attuarsi secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, conseguendo gli obiettivi nella misura prevista nei documenti di pianificazione (efficacia), attraverso un impiego razionale delle risorse disponibili nel rispetto degli standard di qualità attesi in relazione al servizio (efficienza) in condizioni di equilibrio economico- finanziario (economicità).

In tal senso giova ricordare che con Deliberazione n. 276 del 25 giugno 2019, l'Autorità di regolazione ha approvato le tariffe per il periodo 2016/2019 per AMAP spa, sancendone la regolarità sotto il profilo del rispetto dei criteri stabiliti a livello nazionale dalla stessa ARERA.

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Bancina, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Blufi, Bologneta, Bompatrio, Borgetto, Caccamo, Caltanissetta, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Rocella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marino, Mezzogiuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafraati.



L'obiettivo è fornire un servizio universale volto al più alto livello possibile di soddisfazione degli utenti (socialità), e, nella fattispecie, gestire il S.I.I. nell'interesse degli enti locali come anche nel rispetto di standard qualitativi per i servizi erogati agli utenti (qualità del servizio).

La presenza dei Comuni all'interno del soggetto gestore in house, peraltro, garantisce un'inderogabile (perché stretta dai vincoli funzionali) unicità di obiettivi tra chi pianifica e controlla e chi gestisce.

Tenuto conto tanto degli esiti dell'attività sino ad oggi espletata nel settore idrico nell'ATO di Palermo e delle concrete modalità di erogazione del servizio stesso, si ritiene, pertanto, che la forma di gestione in house sia, in concreto, sul piano economico-giuridico, sicuramente opportuna perché in grado di soddisfare pienamente i suindicati obiettivi.

Dal punto di vista normativo la soluzione adottata dall'ATI Palermo, oltre che rispettare i requisiti previsti dal legislatore europeo, è perfettamente coerente con gli esiti referendari precedentemente richiamati e con le leggi nazionali e regionali che a tali esiti si sono ispirate.

L'affidamento diretto in favore di società "in house" è chiaramente disciplinato dall'art. 149-bis del D. Lgs. n. 152/2006, che dispone che *"L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'art. 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale."*

Peraltro, l'art. 172 del d. lgs. 152/2006 attribuisce all' "affidamento diretto" un carattere di priorità rispetto le altre modalità di affidamento previste dall'ordinamento europeo e nazionale. Invero, il citato articolo prevede che *"In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto."*

La società AMAP, oltre a godere della salvaguardia prevista dall'art. 172, comma 1, del d. lgs. 152/2006 per le gestioni esistenti, ovvero per i soggetti che gestiscono il servizio "in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege", è affidataria del servizio idrico integrato in un bacino complessivo superiore al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di Palermo.

Pertanto, l'individuazione della società AMAP quale gestore unico d'ambito e, dunque, l'affidamento del servizio idrico integrato alla stessa società nella modalità dell'in house providing è perfettamente coerente con il principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale contenuto nelle disposizioni legislative sopra richiamate.

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Banca, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Blufi, Bologneta, Bompatrio, Borgetto, Caccamo, Caltanissetta, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Rocella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marone, Mezzogiorno, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafraia.

A tale riguardo, ad ulteriore integrazione delle motivazioni sottostanti la scelta della modalità di affidamento dell'in house providing, è opportuno segnalare che:

- in applicazione della citata normativa regionale il Comune di Palermo con la deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 439 del 12 novembre 2015, ha confermato l'affidamento del SII nel Comune di Palermo sino al 31 dicembre 2045;
- il Comune di Palermo, al tempo azionista unico della società, con la detta deliberazione ha modificato lo Statuto dell'AMAP S.p.A. per consentire l'ingresso nella compagine ai Comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento che avevano interesse a disporre l'affidamento del Servizio Idrico Integrato alla medesima società;
- conseguentemente, in applicazione della previsione di cui all'art.4, comma 11) della L.R. 19/2015, come da deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, 33 Comuni dell'ATO di Palermo hanno autorizzato l'acquisto delle azioni della predetta società e sono entrati a far parte dal 31 marzo 2016 della compagine sociale dell'AMAP S.p.A. e, nel contempo, hanno disposto, unitamente al Comune di Palermo, l'affidamento del SII alla stessa AMAP S.p.A. per la durata massima di trenta anni, ossia sino al 31 dicembre 2045 e ciò in linea con quanto previsto dall'art. 151, comma 2, lettera b) del D. Lgs.152/2016.

L'allargamento del bacino di utenza gestito dalla società AMAP e le norme sopra richiamate che garantiscono la salvaguardia delle gestioni esistenti fino alla scadenza dei relativi affidamenti, hanno, di fatto, rafforzato le motivazioni alla base della scelta da parte dell'ATI di Palermo dell'in house providing quale modalità di affidamento.

**SEZIONE D****MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA**

Dal punto di vista economico, la scelta dell'affidamento dell'"in house providing" consente di destinare le risorse agli investimenti necessari per il mantenimento e il miglioramento della qualità del servizio. Infatti, in caso di affidamento mediante procedura di gara, all'atto del subentro, un eventuale nuovo gestore avrebbe dovuto corrispondere il relativo "valore di subentro" e questo ne avrebbe assorbito, almeno parzialmente, la capacità di realizzazione degli investimenti.

Sebbene la natura del soggetto economico, in altri termini la sua natura pubblica, privata o mista, non influenzi le determinazioni tariffarie, per via di un metodo tariffario che prescinde da tali caratteristiche e considera esclusivamente i costi operativi e quelli derivanti dagli investimenti, nella prospettiva del "full cost recovery", non va dimenticato che il servizio idrico è ancora caratterizzato da un livello del servizio non soddisfacente; tale realtà spiega la rilevanza attribuita agli investimenti nella determinazione degli incrementi tariffari. Di conseguenza, qualsiasi scelta che determini la riduzione del livello di investimenti sostenibile dal gestore dovrebbe essere evitata.

Ai fini della sostenibilità del piano economico finanziario, rilevano infatti, non solo gli elementi "endogeni" del piano stesso, come il livello e l'evoluzione tariffaria, gli investimenti previsti per ciascun anno, i costi operativi e la loro evoluzione nell'arco di piano, ma anche quelle caratteristiche "esogene" attinenti al gestore individuato, la cui situazione patrimoniale e di liquidità concorre a determinare la sostenibilità del piano medesimo.

Nello specifico contesto locale, ben inquadrato dal piano d'ambito, sono presenti di fatto 3 categorie di soggetti:

- gestori salvaguardati/tutelati dal piano d'ambito a proseguire i propri affidamenti sino alla scadenza prevista;
- la società AMAP s.p.a., società a partecipazione esclusivamente pubblica, con la gestione dell'intero ciclo idrico integrato in 44 Comuni;
- gestioni in economia ancora non oggetto di subentro nelle gestioni del servizio idrico integrato.

Considerato che le gestioni in economia costituiscono una modalità residuale, la scelta dell'affidamento "in house providing" effettuata dall'ente d'ambito coincide con il soggetto maggiormente presente sul territorio. Questo, essendo ad esclusiva partecipazione pubblica, è più vicino a quella caratteristica di "unicità" che costituisce obiettivo della normativa e premessa strutturale necessaria per la gestione "integrata".

La scelta del soggetto affidatario coincidente con quello maggiormente presente sul territorio consente, inoltre, di minimizzare i rischi in precedenza accennati con riguardo al subentro di un gestore, poiché riduce il numero di operazioni complessivamente necessarie per costituire il gestore unico e, allo stesso tempo, va nella direzione della riduzione della frammentazione già descritta come necessaria, finalizzata alla ricomposizione orizzontale (territorio) e verticale (ciclo idrico integrato).

Da questo punto di vista, la scelta compiuta appare in grado di garantire gli obiettivi dell'efficienza e dell'economicità, poiché determina i minori costi e rischi, con l'effetto di preconstituire anche le precondizioni per la richiesta socialità del servizio; allo stesso tempo, consente automaticamente di fornire un servizio uniforme ed universale all'intera utenza, con standard di qualità valevoli sull'intero territorio dell'ATO Palermo.

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Bancina, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Blufi, Bologneta, Bompatrio, Borgetto, Caccamo, Caltanissetta, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Rocella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marone, Mezzogiorno, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafraia.



Assemblea Territoriale Idrica
Palermo

La sostenibilità economico finanziaria di tali obiettivi è verificata nel Piano Economico Finanziario (PEF) elaborato ai sensi della normativa vigente e approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 11 del 30/12/2020.

Il piano d'ambito vigente, contenente il piano economico-finanziario, viene allegato alla presente relazione. Il piano economico-finanziario è stato determinato ai sensi della regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) attraverso i propri atti e regolamenti, pertanto risponde anche alle indicazioni comunitarie in merito agli aspetti economico-finanziari relativi agli affidamenti del servizio per quel che riguarda gli Obblighi di Servizio pubblico e Universale.

La scelta della modalità di affidamento dell'in house providing è, peraltro, supportata dalla considerazione che, alla luce delle gestioni salvaguardate ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, e dell'art. 172, comma 2, del d. lgs. 152/2006, il bacino di utenza, da affidare ad un nuovo soggetto gestore da individuare mediante le ulteriori modalità di affidamento contemplate dalla normativa europea, riguarderebbe una popolazione pari a circa il 12,62 % della popolazione ricadente nell'ATO di Palermo (dati da Piano d'Ambito 2020). Un così basso numero di utenti, peraltro distribuiti su un territorio vasto, eterogeneo e senza continuità territoriale, non consentirebbe di ottenere quelle economie di scala necessarie a ridurre i costi di produzione ed investimento e, conseguentemente, mantenere la tariffa entro limiti ragionevoli e comparabili con quelli degli altri soggetti gestori presenti nello stesso ambito territoriale ottimale.

Oltre alle motivazioni economiche-finanziarie e le valutazioni di carattere normativo sottostanti la scelta della modalità di affidamento, occorre tenere in considerazione le condizioni specifiche di mercato, relativamente al grado di concorrenza e al numero dei potenziali competitori, che hanno influenzato la scelta tra affidamento concorrenziale (gara per l'erogazione del servizio o per la selezione del socio operativo) e affidamento diretto.

Come precedentemente accennato, nel 2013 è stato dichiarato il fallimento del gestore d'ambito dell'ATO di Palermo, Acque Potabili Siciliane S.p.A., individuato mediante gara ad evidenza pubblica al quale è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato in 52 Comuni ricadenti nello stesso ambito territoriale.

Con provvedimento del Commissario Straordinario all'AATO 1 PA, in liquidazione ex L.r. n. 2/2013, di cui alla nota prot. n.1738 del 14 maggio 2015, sottoscritto per adesione dal Comune di Palermo e dai Comuni in gestione della società Acque Potabili Siciliane S.p.A., è stato approvato il Progetto per superare l'emergenza idrica determinatasi nell'Ambito Territoriale Ottimale Palermo 1 per l'intervenuto fallimento del sopradetto gestore del servizio idrico integrato. Tale progetto è stato preventivamente validato dall'Assessorato Regionale all'Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità giusta nota prot.17136 del 15 aprile 2015;

Con il richiamato provvedimento l'AMAP S.p.A., al tempo società d'intera proprietà del Comune di Palermo, è stata chiamata ad assicurare in via provvisoria ed emergenziale dal 18 maggio 2015 e per effetto delle successive proroghe sino al 31 gennaio 2016 e poi sino alla data di formalizzazione della Convenzione di Gestione, il servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni che hanno sottoscritto per adesione, nei termini e limiti ivi precisati, il provvedimento di affidamento temporaneo del SII.

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Bancina, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Blufi, Bologneta, Bompatri, Borgetto, Caccamo, Caltanissetta, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Rocella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Castellaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marone, Mezzogiorno, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati.



Detto affidamento è stato disposto come soluzione transitoria finalizzata al perfezionamento dell'affidamento definitivo del SII nell'Ambito Territoriale di riferimento, da attuarsi ai sensi della normativa di settore.

Come precedentemente riportato, con la l. r. n. 19 dell'11 agosto 2015, *"Disciplina in materia di risorse idriche"*, pubblicata sulla GURS n.34 del 21 agosto 2015, è stato approvato in ambito regionale il nuovo assetto normativo in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato. In particolare, l'art. 4 comma 9 della citata legge ha consentito alle società di gestione a capitale interamente pubblico, qual è l'AMAP S.p.A., di continuare a gestire il servizio affidato dall'Ente pubblico titolare del relativo capitale sociale, nella permanente ricorrenza dei requisiti previsti dallo stesso comma 9 succitato. Lo stesso art. 4, comma 11, della legge in parola ha previsto che le predette società possano assumere la gestione del SII anche in favore degli Enti Locali Territoriali ricadenti nell'Ambito Ottimale ovvero della Città Metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale agli altri Enti Locali o stipulando con essi appositi contratti di servizio.

In applicazione della citata normativa, il Comune di Palermo, con la deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 439 del 12 novembre 2015, ha confermato l'affidamento del SII nel Comune di Palermo sino al 31 dicembre 2045. Inoltre, il Comune di Palermo, al tempo azionista unico della società, con la detta deliberazione ha modificato lo Statuto dell'AMAP S.p.A. per consentire l'ingresso nella compagine ai Comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento che avevano interesse a disporre l'affidamento del Servizio Idrico Integrato alla medesima società.

Come già accennato, in applicazione della previsione di cui all'art. 4, comma 11, della L. R. 19/2015, come da deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, i Comuni di: 1. Alia – 2. Alimena – 3. Aliminusa – 4. Altavilla Milicia 5. Balestrate 6. Blufi – 7. Bolognetta – 8. Bompietro – 9. Caccamo – 10. Campofelice di Fitalia – 11. Capaci. - 12. Carini. 13. Camporeale 14. Casteldaccia - 15. Cefalà Diana – 16. Chiusa Sclafani – 17. Ficarazzi – 18 Isola delle Femmine – 19. Lascari – 20. Lercara Friddi – 21. Marineo – 22. Montemaggiore Belsito – 23 Partinico. - 24. Piana degli Albanesi – 25. San Cipirello - 26. San Giuseppe Jato - 27. San Mauro Castelverde – 28. Santa Cristina Gela – 29. Santa Flavia – 30. Sciara - 31. Torretta - 32. Trappeto – 33. Villabate hanno autorizzato l'acquisto delle azioni della predetta società e sono entrati a far parte dal 31 marzo 2016 della compagine sociale dell'AMAP S.p.A. e, nel contempo, hanno disposto, unitamente al Comune di Palermo, l'affidamento del SII alla stessa AMAP S.p.A. per la durata massima di trenta anni, ossia sino al 31 dicembre 2045 e ciò in linea con quanto previsto dall'art.151, comma 2 lettera b), del D. Lgs.152/2016;

Frattanto, con Decreto Assessoriale n.75 del 29 gennaio 2016, pubblicato sulla GURS n.7 del 12 febbraio 2016, la Regione Siciliana ha dato attuazione all'art.3, comma 1, della L.R. 11 agosto 2016 n.19, individuando i confini dei nove Ambiti territoriali Ottimali in cui è stata suddivisa la nostra Regione e, per quel che qui interessa, i confini dell'Ambito Ottimale della ex Provincia di Palermo.

In osservanza all'intervenuta Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot.1369/GAB del 7 marzo 2016, l'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Palermo (*di seguito ATI*) si è insediata in data 24 marzo 2016 e nella successiva seduta del 27 aprile ha approvato giusta deliberazione n.2/2016 il proprio Statuto costitutivo.

In data 29 agosto 2017 l'ATI Palermo ex L.r.19/2015 ha provveduto a rinnovare i propri nuovi organi ed è divenuta concretamente operativa. Pertanto, ai sensi dell'art.7 del richiamato Statuto

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Bancina, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Borgetto, Caccamo, Caltanissetta, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Rocella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzogiuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati.



dell'ATI, l'Ente d'Ambito è stato chiamato, tra l'altro, a scegliere la forma di gestione del Servizio Idrico Integrato nell'individuato ATO Palermo e le procedure da seguire per il suo affidamento tra quelle previste dalla richiamata normativa di settore.

Per ciò che attiene al soggetto competente a disporre l'affidamento del SII la giurisprudenza contabile non ha mancato di precisare che: *“Gli Enti di governo d'ambito del servizio idrico integrato si configurano ... nel vigente quadro normativo emergente dalla novella dell'art.147 del D. Lgs. n. 152/2006 operata dal D. L. 133/2014 ed alla luce degli interventi della Corte costituzionalecome enti associativi a partecipazione obbligatoria a cui sono state trasferite ex lege le funzioni di programmazione e gestione del servizio di cui, pertanto, gli enti locali partecipanti non sono più titolari”* (in tal senso ex plurimis C. Conti, sez. regionale di controllo per la Regione Piemonte n.99/2016);

Parimenti la giurisprudenza amministrativa sulla competenza in materia degli Enti d'Ambito ha avuto modo di precisare che: *“...le funzioni in materia di gestione del servizio idrico integrato sono di titolarità dell'Ente di Governo d'Ambito, al quale gli enti locali devono obbligatoriamente partecipare (ai sensi dell'art.147, del Dlgs n.152/2006), in materia di servizio idrico integrato, le funzioni amministrative che (in altre fattispecie) sono esercitate dagli enti locali sono devolute all'Ente di Governo d'Ambito, Ente che non è un semplice “modulo organizzativo” dell'attività dei comuni, ma assurge a vero e proprio ente esponenziale al quale la legge ha trasferito le competenze (già) dei singoli enti locali. (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2015, n. 3236; Sez. V, 26 maggio 2009, n.5243)*

Come ricordato in precedenza, la Corte Costituzionale con l'intervenuta Sentenza n. 93 del 7 marzo - 4 maggio 2017 ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni della L. r. 19/2015 ed ha riaffermato, per quel che qui interessa, la competenza dell'Ente d'Ambito a disporre l'affidamento del SII avendo riguardo alle forme di gestione previste dalla normativa nazionale e con il fine di conseguire a regime una gestione unica negli Ambiti Territoriali Ottimali di riferimento;

L'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla citata normativa regionale ha portato a fare riferimento per le modalità di affidamento del SII, alle norme in materia previste dal vigente D.lgs. n.152/2006 come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 ed alle eccezioni sulle gestioni dirette ammissibili previste all'art. 147 comma 2 bis lettere a e b) del così detto Codice Ambientale, nonché alle norme della stessa Legge Regionale non oggetto di censura ossia il citato art. 4, commi 9 e 11, della L. r. 19/2015.

Pertanto, la normativa di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. trova diretta applicazione in Sicilia per effetto del rinvio dinamico contenuto nell'ultimo comma dell'art. 69 della L. r. 27 aprile 1999, n.10 con riferimento all'abrogata Legge 5 gennaio 1994, n. 36, poi trasfusa nel Decreto Legislativo succitato e, comunque, per effetto del rinvio dinamico nella materia dei servizi pubblici locali contenuto nell'art.47 della L.r. 1 settembre 1993 n.26, sostitutivo dell'art. 37 della L.r.7/92;

Avendo riguardo al suddetto quadro normativo, l'ATI Palermo con la propria deliberazione n. 2 del 22 novembre 2017 ha riconosciuto l'affidamento trentennale in favore dell'AMAP S.p.A. disposto dai precitati 34 Comuni in applicazione della più volte richiamata normativa di settore.

L'Assemblea Territoriale Idrica con la predetta deliberazione ha pure approvato, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera f) della predetta L.R. 19/2015, la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato, che ha sostituito i contratti di servizio in essere con AMAP ed i singoli Comuni affidatari,

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Bancina, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Blufi, Bologneta, Bompatrio, Borgetto, Caccamo, Caltanissetta, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Rocella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marone, Mezzogiorno, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati.



così disciplinando direttamente i rapporti tra l'ATI Palermo e la Società, in nome e per conto dei singoli comuni, con riguardo ai servizi ivi precisati ed a quest'ultima affidati.

Detta Convenzione di Gestione, formalizzatasi tra l'ATI Palermo e l'AMAP S.p.A. in data 22 marzo 2018, è stata predisposta ai sensi dell'art.151 del d.lgs. 152/2006 in coerenza con lo Schema di Convenzione Tipo approvato dall'Autorità dell'Energia Elettrica e GAS ed i Servizi Idrici (oggi ARERA), giusta Deliberazione del 23 dicembre 2015 n.656/2015/R/IDR.

Detto riconoscimento è stato effettuato in una visione prospettica quale presupposto per avviare la complessa ed articolata fattispecie a formazione progressiva volta alla individuazione del soggetto gestore unico dell'intero Ambito Territoriale di riferimento e, comunque, come atto necessario condizionante la proposta ad ARERA del nuovo schema regolatorio conforme al MT2 al tempo vigente volto ad assicurare la sostenibilità tariffaria della gestione nei 34 Comuni in Gestione.

A tal riguardo, la giurisprudenza in materia non ha mancato di rilevare che: *“lo scopo ultimo dell'affidamento della gestione unitaria del S.I.I. può definirsi attività vincolata, mentre l'insieme delle procedure e delle attività necessarie per addivenire a tale risultato è assai articolato e composito e sfugge a una ben definita procedimentalizzazione, tipizzata in specifici atti prodromici e cadenzata nella tempistica, presupponendo invece una complessa attività istruttoria e propedeutica che supera la sfera di signoria delle singole municipalità, mentre alle amministrazioni regionali e statali sono attribuiti poteri di coordinamento, compulsazione e vigilanza, sovrintendendo in tal modo al perseguimento del fine ultimo. Sicché detto procedimento (inteso in senso lato) non soggiace a una tempistica rigidamente predefinita dalla legge se non nella fissazione del limite temporale ultimo per il raggiungimento del risultato finale, necessitando infatti: l'individuazione delle gestioni salvaguardabili ed il pronunciamento dei relativi Comuni interessati; l'individuazione della tariffa che grava su tutti gli utenti del servizio; l'individuazione di tutti gli interventi infrastrutturali, i loro costi ed i loro ammortamenti.”* (Cfr. TAR Sicilia, sezione I, Palermo, sentenza n. 02290/2019)

In coerenza con il superiore arresto giurisprudenziale l'ATI Palermo ha, tra l'altro, proceduto nei provvedimenti necessari all'obiettivo da conseguire ed avendo riguardo all'art. 149 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che riserva all'esclusiva competenza dell'Ente d'Ambito la scelta della forma di gestione del SII, ha fatto riferimento ai modelli di affidamento previsti dall'Ordinamento Comunitario Europeo.

Per dare seguito al percorso di ampliamento della copertura del SII verso la Gestione Unica nell'intero Ambito territoriale di riferimento, l'ATI Palermo, giusta deliberazione n. 10 del 27 settembre 2018, ha confermato di scegliere, tra le forme consentite ai sensi di legge, quella del così detto *modello in house* *“in possesso dei requisiti prescritti dall'Ordinamento Europeo”* ed in ciò pure reiterando la scelta di individuare la stessa AMAP S.p.A, quale soggetto nei confronti del quale definire l'iter di affidamento del SII in applicazione del combinato disposto dell'art. 149 bis e dell'art. 172 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

In specie, l'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Palermo ha ritenuto di procedere a termine delle disposizioni sopra richiamate - pure muovendosi nel solco dell'esito del Referendum Popolare tenutosi nell'anno 2011 sull'acqua pubblica – essendo il modello prescelto una forma di gestione di tipo pubblico alternativo all'affidamento in concessione a terzi o all'affidamento del SII a società mista.

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Bancina, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Blufi, Bologneta, Bompatrio, Borgetto, Caccamo, Caltanissetta, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Rocella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Castellaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marone, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belitto, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafraia.



La giurisprudenza in materia non ha mancato di rilevare che: *“l'affidamento diretto o in house - lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali - costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delinearsi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti”* (Cons. di Stato, Sez.VI, 762/2013, e, sulla sua scia, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 11/4/2013, n. 1925; Cons. di St., V, 22.1.2015, n. 257; TAR Liguria, Sez. II, 8/2/2016 n. 120).

Nel caso di specie, detto modello di gestione è stato scelto e viene confermato, per tutte le motivazioni indicate nel provvedimento di affidamento temporaneo di cui alla nota dell'AATO 1 Palermo prot. n.1738 del 14 maggio 2015, adottato dal Commissario Straordinario dello stesso Ente d'Ambito, condiviso e validato dall'Assessorato Regionale all'Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità giusta nota prot.17136 del 15 aprile 2015, nonché per le ampie motivazioni contenute nelle deliberazioni dell'ATI Palermo n. 2) e 3) del 22 novembre 2017 e n.10) del 27 settembre 2018, motivazioni che qui in termini “rafforzativi” di seguito sinteticamente si ribadiscono, riaffermano ed integrano.

Nell'Ambito Territoriale Ottimale Palermo, a riprova dell'inesistenza di oggettive condizioni di concorrenza, la procedura di gara in concessione a terzi che ha portato all'aggiudicazione alla società APS spa quale gestore del SII, è stata definita in presenza di un'unica offerta rimasta aggiudicataria della medesima concessione e ciò dopo ben tre tentativi di gara di rilevanza Comunitaria andati deserti.

Nell'Ambito Territoriale Ottimale Palermo, peraltro, la scelta dell'affidamento in concessione a terzi del SII si è rilevata fallimentare, tanto che la concessione trentennale assentita all'APS S.p.A. è stata affermata decaduta e la stessa società è stata poi dichiarata fallita giusta Decreto del Tribunale Civile e Fallimentare di Palermo sez. IV n.159/2013 del 29 ottobre 2013.

Ad ulteriore riprova della mancanza di condizioni di concorrenza, la procedura di gara per l'affidamento del SII nei 52 Comuni già gestiti dall'APS S.p.A., espletata dal Commissario Straordinario dell'AATO 1 Palermo nell'anno 2014, ha visto la presentazione di una sola offerta e questa gara ha pure avuto esito negativo con il ritiro dello stesso unico offerente.

Per altro verso, sussistono invece oggettive ragioni tecniche giustificative dell'affidamento nei termini di cui sopra rinvenibili nel fatto che l'affidamento ad AMAP consente di avvalersi delle competenze operative e delle conoscenze di un soggetto radicato nel territorio dell'AATO 1 Palermo da oltre 60 anni e che è in atto gestore di infrastrutture di adduzione, vettoriamento e potabilizzazione, dislocati nell'intero territorio della Provincia di Palermo e pure già interconnessi o connettabili con le reti idriche di tanti Comuni della fascia costiera occidentale ed orientale.

L'affidamento ad AMAP, nel caso di specie, consente di avvalersi come braccio tecnico - operativo di una società già radicata nel territorio di riferimento e che è in grado di rilevare le varie criticità che il sistema d'Ambito presenta ed individuare quei correttivi da apportare al contesto gestionale

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Bancina, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Blufi, Bologneta, Bompatrio, Borgetto, Caccamo, Caltanissetta, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Rocella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marone, Mezzogiuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafraia.



ed in particolare alla pianificazione d'Ambito funzionale alla realizzazione degli interventi di messa a regime dello stesso sistema d'Ambito.

L'affidamento secondo il modello di che trattasi è stato vagliato concretamente nella gestione già svolta da AMAP S.p.A. in favore dei 34 Comuni in gestione ed ha consentito di poter avviare a conclusione l'iter volto alla gestione unitaria del SII nell'intero Ambito Territoriale Ottimale Palermo e ciò in perfetta linea con la normativa nazionale di settore e nella ricorrenza di oggettive condizioni di sostenibilità economica e finanziaria di breve, medio e lungo periodo come accertate nel Piano d'Ambito in ultimo approvato in aggiornamento.

A comprovare quanto sopra, giova evidenziare l'avvenuta asseverazione del Piano Industriale AMAP concernente i 34 Comuni in gestione da parte della BEI che ha concesso un primo consistente finanziamento per gli investimenti ivi previsti e vale inoltre richiamare l'avvenuta approvazione dello "schema regolatorio" di cui al metodo tariffario MTI2 proposto dalla stessa società ed approvato dalla stessa ARERA con i correlati assetti tariffari come da deliberazione n.276/2019/R/IDRI del 25 giugno 2019.

L'affidamento di che trattasi consente di poter avviare quel percorso verso la gestione unitaria del SII nell'intero Ambito Territoriale Ottimale Palermo in linea con la normativa nazionale di settore e ciò nella ricorrenza di oggettive condizioni di sostenibilità economica e finanziaria e nella necessaria revisione degli attuali assetti tariffari.

Una procedura di gara volta all'individuazione di un nuovo concessionario o finalizzata alla costituzione di una società mista, proietterebbe l'Ente d'Ambito in uno scenario connotato da quelle stesse criticità che hanno portato alla risoluzione della concessione già assentita e che diverrebbero oggetto di sicuri ulteriori contenziosi con i soggetti privati da prescegliere come concessionari del SII o come partner privati di una società mista cui affidare lo stesso SII.

Nel caso di specie, inoltre, sussistono le condizioni di sostenibilità economica e finanziaria giustificative dell'affidamento del SII come evidenziato anche nell'aggiornamento del Piano d'Ambito, adottato con deliberazione n. 11 del 30/12/2020, riferito ai territori in gestione, redatto senza apporti esterni e quindi in house anche grazie al prezioso valore aggiunto rappresentato dal contributo di conoscenza offerto dalla esperienza della predetta società pubblica nello svolgimento dell'attività industriale del ciclo integrale delle acque.

L'ATI con la propria deliberazione n. 8 del 26 novembre 2020 ha approvato un percorso anticipatorio dell'affidamento definitivo che consentisse di preconstituire in capo ai Comuni i requisiti di legge per l'affidamento a regime del SII al gestore unico *in house* ed in particolare l'acquisizione della qualità di socio di AMAP S.p.A;

Con la stessa citata deliberazione l'ATI al fine di accelerare la presa in carico delle gestioni ha definito un contratto di servizio che assicurasse la sostenibilità economica e finanziaria della gestione temporanea e ciò nelle more dell'affidamento al Gestore Unico e dell'approvazione in aggiornamento del Piano d'Ambito.

Di seguito l'ATI Palermo con propria deliberazione n.10 del 26 novembre 2020, ha provveduto al riconoscimento della salvaguardia della gestione del SII ad alcuni Comuni dell'ATI Palermo, ai sensi dell'art.147, comma 2 bis, del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii".

L'iter finalizzato al perfezionamento dell'affidamento al gestore unico AMAP S.p.A. ha richiesto, come si è detto, l'attuazione di ulteriori complessi adempimenti ed in particolare la definizione in

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Bancina, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Blufi, Bologneta, Bompatrio, Borgetto, Caccamo, Caltanissetta, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Rocella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Castellaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marino, Mezzogiorno, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Bel Sito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati.

aggiornamento del Piano d'Ambito dell'intero ATO Palermo di cui all'art.149 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che è presupposto necessario per l'affidamento al gestore unico.

Il predetto Piano d'Ambito è stato approvato in aggiornamento con la deliberazione ATI n.11 del 30 dicembre 2020 che ha inglobato la vigente pianificazione afferente i Comuni dell'ATO già gestiti dall'AMAP ed il relativo Piano degli Interventi approvato da ARERA con la deliberazione n.276/2019/R/IDRI del 25 giugno 2019 ed è stato integrato con la pianificazione relativa a tutti i rimanenti Comuni dell'ATO Palermo.

Con la predetta deliberazione ATI n. 11 del 30 dicembre 2020 di approvazione dell'aggiornamento del Piano d'Ambito dell'ATO Palermo, sono stati individuati - nell'arco temporale di riferimento, gli interventi da attuare, a cura del gestore unico nei nuovi Comuni da gestire e nell'intero ATO a cura dei gestori salvaguardati e, quindi, in una prospettiva di revisione degli attuali assetti tariffari a garanzia della sostenibilità a breve, medio e lungo periodo della gestione unitaria.

Detto ultimo adempimento dovrà avvenire in linea con l'intervenuta deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 (Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3).

Conseguentemente i Consigli Comunali dei Comuni di *Ciminna, Giuliana, Baucina, Cerda, Corleone, Mezzojuso, Vicari, Roccapalumba, Bagheria, Ventimiglia*, hanno proceduto ad acquisire le azioni dell'AMAP S.p.A., entrando a far parte della compagine sociale della società in data 30 aprile 2021.

Nel contempo, i predetti Enti hanno approvato e sottoscritto con lo stesso gestore ed unitamente all'ATI Palermo apposito contratto di servizio, a termine dell'art. 4, comma 11, della L.R. n.19 dell'11 Agosto 2015, al fine di disciplinare la gestione temporanea del SII e ciò nelle more della conseguente formalizzazione della nuova Convenzione di Gestione relativa alla gestione Unica del SII.

Di seguito all'approvazione della pianificazione d'ambito, presupposto necessario per l'affidamento del SII anche con specifico riguardo alle sue condizioni di sostenibilità economica – e finanziaria, l'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Palermo può ora procedere a perfezionare e disporre l'affidamento del Servizio Idrico Integrato in favore dell'AMAP S.p.A., quale gestore unico dell'ATO medesimo, in applicazione del combinato disposto dell'art. 149 bis e dell'art.172 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e della L.r. n.19/2015, nel perimetro di gestione nei Comuni riconosciuti non salvaguardati, anche a seguito delle determinazioni conseguenti alla deliberazione ATIPA n. 10 del 26 novembre 2020.

Con deliberazione ATIPA n. 12 del 30 dicembre 2020 è stata approvata la bozza di Statuto della Società per consentire l'affidamento in house del servizio idrico integrato ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente;

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 149 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'AMAP S.p.A ha approvato con modifiche ai fini civilistici in sede di Assemblea societaria lo schema di Statuto predisposto ai fini di assicurare il controllo analogo plurisoggettivo in linea con la giurisprudenza in materia e gli indirizzi ANAC già approvato con la precedente deliberazione ATI n. 12 del 30 dicembre 2020.

Lo Statuto approvato con la delibera n.4 del 1 giugno 2021 dell'Assemblea dei soci dell'AMAP S.p.A., con integrazioni e modifiche prevede l'istituzione e le modalità di funzionamento del

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Bancina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bologneta, Bompatrio, Borgetto, Caccamo, Caltanissetta, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Rocella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Castellaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marone, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciarra, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafraati.



“Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo” deputato ad assicurare garantisce il cosiddetto “controllo analogo plurisoggettivo” in linea con il principi desunti dall’Ordinamento Europeo e dalla giurisprudenza in materia e dagli indirizzi in materia dell’ANAC.

Appare, peraltro, opportuno precisare che, in linea di principio il Servizio Idrico Integrato non prevede compensazioni economiche da parte dell’Ente pubblico affidante, in quanto risulta integralmente “coperto” dall’introito mediante tariffa, così come oggi stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente cui sono state trasferite, con l’art 21 commi 13 e 19 del D.L. n. 201/2011, le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla L. n. 481/1985.

A tale riguardo, i dati riportati nel piano economico-finanziario contenuto nel Piano d’ambito, che qui si intendono integralmente richiamati, consentono di ritenere, sulla base della dinamica dei costi e dei ricavi del gestore, che il risultato economico di gestione del servizio affidato consentirà di registrare saldi di gestione positivi che potranno essere investiti nelle strutture e/o comunque in favore dei destinatari del servizio, a garanzia degli obiettivi posti alla base della scelta del modello di affidamento diretto in house.

La scelta dell’affidamento diretto del servizio idrico integrato, dal punto di vista economico, si fonda anche su una valutazione delle caratteristiche gestionali del territorio in oggetto.

La diffusa scarsa conoscenza degli impianti, delle infrastrutture, delle condotte, e dei modelli in genere applicati, renderebbe, infatti, complesso e soggetto ad improvvise lungaggini un meccanismo di affidamento diverso dal modello in house, che, pertanto, complessivamente, si lascia preferire nella specie.

D’altro canto, lo studio necessario ai fini della conoscenza degli impianti e delle strutture potrà ben essere svolto nel tempo necessario all’affidamento in house, mentre se si optasse per la gara non si potrebbe avere la compiuta cognizione degli elementi utile a determinare la partecipazione dei soggetti e le dimensioni dell’offerta.

Per concludere, ad ulteriore dimostrazione dell’economicità della scelta dell’affidamento diretto della gestione del servizio idrico alla società in house, da un’analisi effettuata sui dati riportati dagli altri gestori regionali risulta che il livello della tariffa media di AMAP s.p.a. è inferiore alla media di altri ATO del territorio siciliano.

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Bancina, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Blufi, Bologneta, Bompatrio, Borgetto, Caccamo, Caltanissetta, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Rocella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalù Diana, Cefalù, Cerdà, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marone, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belisio, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciana, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati.